

1267. Che i Procuratori di S. Marco siano fornitori di tutti i testamenti, che verranno loro commessi. *Statut. lib. 6, cap. 21.* Successivamente nel 1583, 31 Agosto, nel M. C. fu preso, Che i Procuratori de supra siano fornitori de' testamenti ipso jure. *Statut. P. 2, pag. 71.*

1296, 13 Luglio. Nel triduo mortis si faccia il solito Offizio dell'esequie, ma *absque Missa, submissa voce, legendo potius quam cantando, & sine pulsatione campanarum.* Egidio *Can.* 31, nell'Ughelli V, 1145. B.

1444, 19 Maggio. Che in cause di Decime l'Attor debba seguir il foro del Reo. *Ducal a Vicenza. MS. Svaj. n. 764.*

1514, 21 Gennaio. Che di terre greze, campi e vigne novali non si paghi decima all'Ecclesiastico: e che in tali cause sia giudice il Podestà, non il Vicario del Vescovo. *Ducal a Città nova. MS. Sv. Parti diverse, pag. 166.*

1622, 19 Dicembre. Che non si celebrino funerali prima di levar, nè dopo del tramontar del Sole. *Decr. Sinod. del Pa.^a Tiepolo.*

1688, 19 Agosto. *Pregadi.* Si tagliò altro decreto 5 Giugno, 1671, e si ordinò, Che i Capitoli con Croce alta e Stola entrino nelle Chiese e Chiostrì dei Frati conducendo morti. Nel 1746, 27 Agosto, il D. Grimani confermò quel Decreto per le Chiese Ducali. *Corn. Congr. p. 104.* Incoerenza di questo Decreto, nel 1749, 5 Settembre, si terminò, Che giunti i Parrochi con Stola e Croce nelle Chiese de' Regolari, finiscano a bassa voce la funzione col *Requiem*, e Orazione per defonto, e non più.